

**TESTO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA
AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE E GAS DIVERSI DA GAS NATURALE
DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE
(TIVG)**

TITOLO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	5
TITOLO II VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE.....	7
SEZIONE 1 SERVIZIO DI TUTELA	7
Articolo 3 Servizio di tutela.....	7
Articolo 4 Ambito oggettivo di applicazione	7
Articolo 5 Condizioni economiche di fornitura.....	7
Articolo 6 Componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso	8
Articolo 7 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio	9
Articolo 8 Componente relativa al servizio di trasporto.....	9
Articolo 9 Componente relativa al servizio di stoccaggio.....	11
Articolo 10 Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione	11
Articolo 11 Componente relativa agli oneri aggiuntivi	11
Articolo 12 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	12
SEZIONE 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI	13
Articolo 13 Ambito di applicazione.....	13
Articolo 14 Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna.....	13
Articolo 15 Messa a disposizione dei dati di misura	13
Articolo 16 Trattamento degli esiti delle procedure di autolettura.....	13
SEZIONE 3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE	13
Articolo 17 Ambito di applicazione.....	13
Articolo 18 Obblighi di pubblicazione delle condizioni economiche di fornitura .	14
Articolo 19 Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita	14
TITOLO III VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE.....	15
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
Articolo 20 Ambito di applicazione.....	15
Articolo 21 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	15
SEZIONE 2 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL).....	16
Articolo 22 Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL)	16
Articolo 23 Componente relativa all'approvvigionamento	16
Articolo 24 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	18
Articolo 25 Componente relativa alla vendita al dettaglio	18
SEZIONE 2 GAS MANIFATTURATI.....	20

Articolo 26	Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati	20
Articolo 27	Componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi.....	20
Articolo 28	Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	20
Articolo 29	Componente relativa alla vendita al dettaglio	20

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le seguenti definizioni:

- **Ambito tariffario** è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura, identificato ai sensi dell'articolo 36 del RTGD;
- **Ambito gas diversi** è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 del RTDG;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **Componente CCI** è la componente, espressa in euro/GJ, relativa alla commercializzazione all'ingrosso per la fornitura di gas naturale;
- **Componente CMP_i** è, per ciascun ambito gas diversi, la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento e di altri costi relativi alla fornitura di gas diversi;
- **Componente QOA** è la componente, espressa in euro/GJ, a copertura degli oneri aggiuntivi relativi alla fornitura di gas naturale;
- **Componente QS** è la componente, espressa in euro/GJ, relativa al servizio di stoccaggio definita dall'Autorità sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00;
- **Componente QVD** è la componente, espressa in euro/punto di riconsegna/anni e centesimi di euro/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale;
- **Componente QVD^{gasdiversi}** è la componente, espressa in centesimi di euro/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas diversi;
- **Componente QT_i** è per ciascun ambito tariffario *i* la componente, espressa in euro/GJ, relativa al servizio di trasporto costituita dal costo medio ponderato relativo ai corrispettivi della tariffa di trasporto relativi alla fornitura di gas naturale;
- **Elemento ACC** è l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento per la quota relativa alle accise del servizio di fornitura del GPL per uso combustione;
- **Elemento QEPROMC** è l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima del GPL distribuiti a mezzo di rete urbana;

- **Elemento QTCA**; è, per ciascun ambito gas diversi, l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi ai costi di trasporto e altri costi dei GPL distribuiti a mezzo di rete urbana;
- **Esercente la vendita** è il soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale al cliente finale, mediante contratti di fornitura;
- **Esercente la vendita gas diversi** il soggetto che esercita l'attività di distribuzione, misura e vendita dei gas diversi;
- **Gas diversi** sono i gas diversi da gas naturale, definiti ai sensi dell'articolo 80 del RTDG;
- **Località** è l'unità territoriale definita ai sensi dell'articolo 1 del RTDG;
- **Località gas diversi** è l'unità territoriale definita ai sensi dell'articolo 1 del RTDG;
- **Servizio di tutela** è il servizio che l'esercente la vendita è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 125/07.

--*--

- **legge n. 125/07** è la legge 3 agosto 2007 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- **decreto legislativo n. 164/00** è decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- **deliberazione n. 138/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 166/05** è la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2005, n. 166/05 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione ARG/gas 192/08** è la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08;
- **RTGD** è la Parte II del TUGD relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012;
- **TUDG** è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina:
- a) la regolazione del servizio di tutela previsto per il settore del gas naturale e le relative condizioni di erogazione;
 - b) la regolazione del servizio di vendita di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e le relative condizioni di erogazione.
- 2.2 Il presente provvedimento reca altresì direttive agli esercenti la vendita per il settore gas naturale in tema di misura nonché in tema di obblighi di comunicazione e pubblicazione.

- 2.3 Ai fini della regolazione del servizio di cui al comma 2.1, lettera a) si distinguono le seguenti tipologie di punti di riconsegna:
- a) “punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
 - i. l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti;
 - ii. il titolare del punto sia una persona fisica;
 - b) “punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico” è il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché:
 - i. il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
 - ii. il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
 - c) “punto di riconsegna per usi diversi” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a) e b) del presente comma.
- 2.4 I punti di riconsegna che alimentano alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari, rientrano nella tipologia di cui al comma 2.3, lettera c).

TITOLO II

VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE

SEZIONE 1

SERVIZIO DI TUTELA

Articolo 3

Servizio di tutela

- 3.1 Il servizio di tutela consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche previste dall'Autorità.
- 3.2 Ciascun esercente la vendita è tenuto ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela, erogato alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.
- 3.3 Il servizio di tutela è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall'Autorità.

Articolo 4

Ambito oggettivo di applicazione

- 4.1 Hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento a:
 - a) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a);
 - b) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.
- 4.2 Qualora per l'esecuzione di un nuovo contratto di fornitura sia necessaria una voltura oppure una richiesta di accesso al servizio di distribuzione per attivazione della fornitura, l'esercente la vendita adempie all'obbligo cui al comma 3.2, verificando preventivamente il possesso dei requisiti di cui al comma 4.1.
- 4.3 Nel caso di cui al comma 4.2, l'esercente la vendita comunica all'impresa di distribuzione l'esito della verifica contestualmente alla richiesta di attivazione della fornitura o di voltura.
- 4.4 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esercente la vendita di cui al comma 4.3, l'impresa di distribuzione provvede ad associare a ciascun punto di riconsegna l'informazione ricevuta dall'esercente la vendita.

Articolo 5

Condizioni economiche di fornitura

- 5.1 Le condizioni economiche di fornitura che l'esercente la vendita deve offrire ai clienti del servizio di tutela si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso;
 - b) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
 - c) componente relativa al servizio di trasporto;
 - d) componente relativa al servizio di stoccaggio;
 - e) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione;
 - f) componente relativa agli oneri aggiuntivi.

Articolo 6

Componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso

- 6.1 La componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t , nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
- a) QCI , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
 - b) QE_t , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato ai sensi del successivo comma.
- 6.2 Il corrispettivo QE_t di cui al comma 6.1, lettera b) è determinato con riferimento al primo giorno del trimestre t-esimo di ciascun anno, mediante la seguente formula:

$$QE_t = \begin{cases} QE_0 \times I_t & \text{se } I_t \geq 0,788 \\ ((QE_0 - QF) \times I_t + QF \times 0,788) & \text{se } I_t < 0,788 \end{cases},$$

dove:

- QE_0 è il valore riferito al trimestre aprile-giugno 2009, pari a 7,054000 euro/GJ;
- I_t è l'indice dei prezzi di riferimento, arrotondato al terzo decimale, così calcolato:

$$I_t = a \times \text{GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \times \text{BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \times \text{BRENT}_t / \text{BRENT}_0,$$

dove:

- a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;
- GASOLIO_t è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg considerando la media mensile dei valori del cambio €/ \$ calcolata da Banca d'Italia;
- GASOLIO_0 è il valore base di GASOLIO_t , relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 55,8337 centesimi di €/kg;

- b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;
 - BTZ_t è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t -esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio €/ \$ calcolata da Banca d'Italia;
 - BTZ_0 è il valore base di BTZ_t relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 32,1787 centesimi di €/kg;
 - c è il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;
 - $BRENT_t$ è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t -esimo, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per barile e trasformate in centesimi di €/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio €/ \$ calcolata da Banca d'Italia;
 - $BRENT_0$ è il valore base del $BRENT_t$ relativo al periodo compreso i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 41,5377 centesimi di €/kg;
 - QF è una quota fissa, pari a 1,181205 euro/GJ;
 - t sono i trimestri di ogni anno a partire dall'1 gennaio.
- 6.3 Nel caso in cui, in ciascun trimestre, la differenza tra QE_t e QE_{t-1} sia minore, in valore assoluto, a 0,008000 euro/GJ, QE_t è posto uguale a QE_{t-1} .
- 6.4 L'elemento QE_t e la componente CCI_t sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

Articolo 7

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

- 7.1 Fino al 31 dicembre 2010, la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD assume i valori di cui alla Tabella 1.
- 7.2 Entro l'1 novembre 2010, l'Autorità aggiorna e pubblica la componente QVD per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013. Successivamente, la componente QVD è aggiornata e pubblicata dall'Autorità entro l'1 novembre dell'anno precedente l'inizio di ogni biennio.

Articolo 8

Componente relativa al servizio di trasporto

- 8.1 La componente relativa al servizio di trasporto QT_i è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, dalla seguente formula:

$$QT_i = \frac{\sum_k (QTV^k \times E^k)}{\sum_k E^k} + \frac{\sum_k CM^k}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTV^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione;
- E_k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- CM_k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, definito dall'Autorità con successivo provvedimento, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione;
- k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario.

- 8.2 La quota QTV^k di cui al comma 8.1, espressa in euro/GJ, è calcolata con la formula:

$$QTV^k = 0,071908 \times \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \times CP_e^{stocc} + 1,813880 \times CP_u^{stocc}) + \frac{CP_u^k + CR_r^k}{0,27} \right) + CV + CV^p$$

dove:

- CP_e è il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti;
- CP_e^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di entrata da stoccaggio;
- CP_u^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di uscita a stoccaggio;
- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione;
- CR_r^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti;
- CV è il corrispettivo unitario variabile;
- CV^p è il corrispettivo integrativo unitario variabile.

- 8.3 Entro il 31 luglio di ogni anno, l'impresa di distribuzione, ai fini dei calcoli di cui ai commi 8.1 e 8.2, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti

di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito.

- 8.4 Entro il 15 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola il valore della componente relativa al servizio di trasporto QT_i per ciascun ambito e lo pubblica nel proprio sito internet, dando evidenza degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito tariffario.
- 8.5 Entro il termine di cui al comma 8.4, l'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità i valori di QTV_k , CM_k ed E_k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo della componente relativa al servizio di trasporto di ciascun ambito tariffario.

Articolo 9

Componente relativa al servizio di stoccaggio

- 9.1 La componente relativa al servizio di stoccaggio QS assume, per il periodo 1 aprile 2009 – 31 marzo 2010, il valore pari a 0,272617 euro/GJ.
- 9.2 La componente QS è aggiornata e pubblicata entro l'1 aprile di ciascun anno dall'Autorità.

Articolo 10

Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione

- 10.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi del RTGD.

Articolo 11

Componente relativa agli oneri aggiuntivi

- 11.1 La componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA è costituita dalla somma dei seguenti elementi:
- a) elemento φ , pari alla maggiorazione di cui al di cui al comma 14.12bis della deliberazione n. 166/05;
 - b) elemento CV^I , pari al corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
 - c) elemento C_{CONR} , pari al corrispettivo unitario variabile per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
 - d) elemento C_{FGUI} pari al corrispettivo unitario variabile per la compensazione degli oneri derivanti dall'attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza (FGUI);

- 11.2 I valori della componente relativa agli oneri aggiuntivi *QOA* e dei singoli elementi che la compongono sono indicati nella Tabella 2.

Articolo 12

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

- 12.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.
- 12.2 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma precedente. Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
- 12.3 I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nel RTGD. In caso di corrispettivi articolati in aliquote differenziate per scaglione di consumo, al volume espresso in Smc si applicano le aliquote previste per ciascun scaglione di consumo attraversato dal cliente.
- 12.4 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante la seguente formula:
- $$T_v = T_e \times P$$
- dove:
- T_v è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in euro/Smc;
- T_e è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in euro/GJ;
- P è il potere calorifico superiore convenzionale della località, espresso in GJ/Smc.
- I corrispettivi così determinati, espressi in euro/Smc, sono applicati con le modalità descritte al comma 12.3.
- 12.5 Qualora al termine di ciascun anno solare si registri uno scostamento tra il potere calorifico superiore convenzionale della località utilizzato ai fini delle conversioni di cui al comma 12.4 e il potere calorifico superiore convenzionale calcolato per l'anno solare appena concluso superiore al 5%, l'esercente la vendita provvede ad effettuare il relativo conguaglio al cliente finale.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI

Articolo 13

Ambito di applicazione

13.1 La presente Sezione 2 regola:

- a) le modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna da parte delle imprese di distribuzione;
- b) gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione;
- c) il trattamento degli esiti delle procedure di autolettura.

13.2 Le disposizioni della presente Sezione 2 si applicano con riferimento a tutti i punti di riconsegna, siano essi o meno nella titolarità di clienti finali cui è erogato il servizio di tutela.

Articolo 14

Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna

14.1 Le modalità e i tempi di rilevazione ed archiviazione delle misure nei punti di riconsegna sono definite dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 15

Messa a disposizione dei dati di misura

15.1 Gli obblighi in capo all'impresa di distribuzione in tema di messa a disposizione dei dati di misura sono definite dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 16

Trattamento degli esiti delle procedure di autolettura

16.1 Le direttive in capo agli esercenti la vendita ed alle imprese di distribuzione in tema di trattamento delle misure raccolte in esito alle procedure di autolettura sono definite dall'Autorità con successivo provvedimento.

SEZIONE 3

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

Articolo 17

Ambito di applicazione

- 17.1 La presente Sezione 3 definisce gli obblighi di pubblicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1, nonché di comunicazione all'Autorità delle condizioni economiche applicate da ciascun esercente la vendita a tutti i clienti finali.
- 17.2 Con successivo provvedimento, l'Autorità definisce ulteriori adempimenti anche al fine di garantire la disponibilità dei dati in coerenza con le disposizioni previste a livello comunitario.

Articolo 18

Obblighi di pubblicazione delle condizioni economiche di fornitura

- 18.1 Entro il primo mese di ciascun trimestre, gli esercenti la vendita pubblicano nel proprio sito internet le condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1, per ciascuna località nella quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti.
- 18.2 Gli esercenti la vendita trasmettono con cadenza annuale le informazioni di cui al comma 18.1 all'Autorità, attraverso la compilazione di appositi moduli resi disponibili nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it). Le informazioni devono essere trasmesse entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione sul sito internet degli appositi moduli.

Articolo 19

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita

- 19.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, gli esercenti la vendita trasmettono all'Autorità, con riferimento all'attività svolta verso i clienti finali in ciascun mese del trimestre:
- a) il fatturato della fornitura del gas naturale, al netto delle relative imposte;
 - b) l'ammontare delle imposte relative alla fornitura del gas naturale;
 - c) le quantità fornite.
- 19.2 Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 17.2, gli esercenti la vendita trasmettono le informazioni di cui al comma 19.1 secondo le seguenti disaggregazioni:
- a) area di uscita dalla rete nazionale di cui alla deliberazione n. 166/05;
 - b) rete cui sono allacciati i clienti finali (trasporto o distribuzione);
 - c) tipologie di clienti finali di cui alla Tabella 3;
 - d) classi di consumo annuo di cui alla Tabella 4.
- 19.3 Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, gli esercenti la vendita compilano i moduli disponibili nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)

TITOLO III

VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Ambito di applicazione

20.1 Il presente Titolo III definisce le condizioni economiche di fornitura che gli esercenti la vendita gas diversi devono applicare ai clienti finali con riferimento alla fornitura di:

- a) gas di petrolio liquefatti (GPL);
- b) gas manifatturati.

Articolo 21

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

21.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche di cui al presente Titolo III ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.

21.2 I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nel RTGD.

21.3 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante la seguente formula:

$$T_v = T_e \times P$$

dove:

T_v è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in euro/Smc;

T_e è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in euro/GJ;

P è il potere calorifico superiore convenzionale, espresso in GJ/Smc.

I corrispettivi così determinati, espressi in euro/Smc, sono applicati con le modalità descritte al precedente comma.

21.4 Il potere calorifico superiore convenzionale P , di cui al precedente comma è determinato secondo la seguente formula:

- a) impianto di distribuzione con singolo punto di alimentazione:

$$P = \frac{\sum_{i=1}^{12} V_i \times PCS_i}{\sum_{i=1}^{12} V_i}$$

- b) impianto di distribuzione con n punti di alimentazione:

$$P = \frac{\sum_{j=1}^{12} V_j \times P_j}{\sum_{j=1}^{12} V_j}$$

dove:

PCS_i è il potere calorifico superiore mensile del gas;

V_i sono i volumi mensili consegnati espressi in Smc nel precedente anno solare;

P_j è il potere calorifico superiore annuo del gas in ogni punto di consegna, calcolato ai sensi della precedente lettera a);

V_j sono i volumi annui consegnati in ogni punto di consegna nel precedente anno solare espressi in Smc.

SEZIONE 2

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)

Articolo 22

Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL)

- 22.1 Le condizioni economiche di fornitura dei GPL si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) componente relativa all'approvvigionamento;
 - b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
 - c) componente relativa alla vendita al dettaglio.

Articolo 23

Componente relativa all'approvvigionamento

- 23.1 La componente relativa all'approvvigionamento è data dalla somma dei seguenti elementi:
- a) $QEPROPMC$;
 - b) ACC ;
 - c) $QTCA_i$
- 23.2 L'elemento $QEPROPMC$ è aggiornato dall'Autorità il primo giorno dell'inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno, nel caso in

cui si registrino variazioni dell'indice J_t , definito al comma 23.3, in aumento o diminuzione maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (J_{t-1}). L'aggiornamento dell'elemento avviene apportando all'elemento $QEPROPMC$ una variazione ΔT , positiva o negativa, calcolata mediante la formula indicata al comma 23.4.

23.3 L'indice dei prezzi di riferimento J_t è composto dal seguente rapporto:

$$J_t = \frac{PROPANO_t}{PROPANO_0}$$

dove:

- a) $PROPANO_t$ è la media riferita al periodo intercorrente tra il terzultimo e l'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media, dal giorno 15 del quartultimo mese al giorno 14 dell'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati da Banca d'Italia, considerando solo giorni di quotazione del dato.
La quotazione mensile postings/contracts propano FOB N Sea BPAP è sostituita dal valore medio delle quotazioni postings/contracts propano FOB Algeria (Skikda e Bethouia), moltiplicato per il fattore 0,998.
- b) $PROPANO_0$ è il valore base di propano relativo al periodo febbraio – aprile 2002, pari a 22,6643 centesimi di euro/kg;

23.4 La variazione ΔT , positiva o negativa, è calcolata mediante la seguente formula:

$$\Delta T = QEPROPMC_0 * (J_t - J_{t-1})$$

dove

- a) $QEPROPMC_0$ è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di rete urbana, pari a 0,4484 centesimi di euro/MJ nel periodo maggio – giugno 2002.

23.5 L'elemento $QEPROPMC$ è aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

23.6 L'elemento ACC è determinato ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale, trasformato dagli esercenti la vendita gas diversi in euro/GJ.

23.7 L'elemento $QTCA_i$, differenziato per ciascun ambito gas diversi, è aggiornato dagli esercenti la vendita gas diversi all'inizio di ciascun anno solare applicando la seguente formula:

$$QTCA_{i,t} = QTCA_{i,t-1} * (1 + I_{t-1} + Y)$$

dove:

- $QTCA_{b,t-1}$ è la quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi in vigore alla data del 31 dicembre 2008;
- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

23.8 Per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento, la quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi è calcolata come segue:

$$QTCA_i = CMP_i - QEPROPMC - ACC$$

dove:

- CMP_i è il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito gas diversi derivante dalle fatture relative alla data di prima fornitura del gas espresso in euro/GJ;
- $QEPROPMC$ e ACC sono definiti ai precedenti commi.

Articolo 24

Componenti relative al servizio di distribuzione e misura

24.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 86 del RTGD.

Articolo 25

Componente relativa alla vendita al dettaglio

25.1 La componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas diversi ($QVD^{gasdiversi}$) è aggiornata dagli esercenti la vendita gas diversi all'inizio di ciascun anno solare mediante la seguente formula:

$$QVD_t^{gasdiversi} = QVD_{t-1}^{gasdiversi} * [1 + I_{t-1} - RP \text{ peso } V_{amm+ges} + Y]$$

dove:

- $QVD_{t-1}^{gasdiversi}$ è il valore della componente relativa vendita al dettaglio in vigore alla data del 31 dicembre 2008;

- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- RP_V è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di vendita al dettaglio, pari al livello definito ai sensi dell'articolo 42 del RTGD;
- $pesoV_{amm + ges}$ è la quota parte delle componenti costo di gestione e quota ammortamento, pari a 84,06%.
- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

25.2 Per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento, la componente relativa alla vendita al dettaglio $QVD^{gasdiversi}$ è calcolata secondo la seguente formula:

$$QVD^{gasdiversi} = \frac{VRVD}{VCV}$$

dove:

- $VRVD$ è calcolato, moltiplicando 32,15 euro per il numero dei punti di riconsegna che l'esercente la vendita gas diversi prevede di allacciare nell'anno solare di riferimento, determinato sulla base di dichiarazione del legale rappresentante;
- VCV è l'energia pari al prodotto tra il numero di punti di riconsegna di cui alla precedente lettera a) e l'energia attribuita ad punto di riconsegna, riportata alla Tabella 9 per fascia climatica di appartenenza della località di avviamento del RTGD.

Dal terzo anno del periodo di avviamento, nelle località di avviamento, il numero di clienti attivi e la quantità di energia venduta sono quelli effettivamente registrati nella località stessa nell'anno solare $t-2$.

SEZIONE 2

GAS MANIFATTURATI

Articolo 26

Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati

- 26.1 Le condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi;
 - b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
 - c) componente relativa alla vendita al dettaglio;

Articolo 27

Componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi

- 27.1 La componente relativa all'approvvigionamento e di altri costi CMP_i dell' i -esimo ambito gas diversi rifornito da gas manifatturati è pari alla media dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall'esercente la vendita gas diversi alla data del 31 dicembre 2008.
- 27.2 La componente viene aggiornata dagli esercenti la vendita gas diversi il primo giorno dell'inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno, applicando:
- a) ai gas manifatturati, composti in prevalenza da propano, l'indicizzazione prevista al comma 23.2;
 - b) ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione, l'indicizzazione prevista al comma 6.2. La variazione ΔT delle condizioni economiche di fornitura, positiva o negativa, è calcolata come differenza tra il valore di QE_t e QE_{t-1} .

Articolo 28

Componenti relative al servizio di distribuzione e misura

- 28.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 86 del RTGD.

Articolo 29

Componente relativa alla vendita al dettaglio

- 29.1 Con riferimento alla componente relativa alla vendita al dettaglio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.

Tabella n. 1

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)

euro/punto di riconsegna/anno
36,82

Scaglioni di consumo	Smc/anno	centesimi di euro/Smc
1	0-200.000	0,4800
2	oltre 200.000	0,0000

Tabella n. 2

Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)

Elementi componente QOA	euro/GJ
Elemento φ	0,005210
Elemento CV^I	0,010439
Elemento C_{CONR}	0,039564
Elemento C_{FGUI}	0,007788

Tabella n. 3

Tipologie di clienti finali per l'invio dei dati di cui all'articolo 19

TIPOLOGIE DI CLIENTI FINALI
Domestico
Commercio e servizi
Industria – servizio continuo
Industria – servizio interrompibile
Generazione elettrica - servizio continuo
Generazione elettrica - servizio interrompibile
Autotrazione

Tabella n. 4

Classi di consumo per l'invio dei dati di cui all'articolo 19

CLASSI DI CONSUMO ANNUO* (MC)
0-500
500-5.000
5.000-200.000
200.000-2.000.000
2.000.000-20.000.000
20.000.000-200.000.000
>200.000.000

* Le classi di consumo annuo comprendono l'estremo superiore dell'intervallo indicato